

ALLEGATO: ESTRATTO DAL DOCUP DELLE MISURE FORESTALI: 4.3 8.5 8.6

8.5 INVESTIMENTI PER LA RESILIENZA, IL PREGIO AMBIENTALE E IL POTENZIALE DI MITIGAZIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

L'intervento prevede la realizzazione di operazioni finalizzate, senza escludere i benefici economici a lungo termine, al perseguimento nelle foreste di proprietà pubblica e privata di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste.

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Beneficiari: Soggetti pubblici o privati anche in forma associata, ivi comprese le PMI e le proprietà collettive.

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

-materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di pagamento e comunque non oltre i successivi 5 anni dalla piantagione;

-materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore ambientale o servizi pubblici di foreste;

-diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste, come il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale e dell'assetto strutturale del soprassuolo o nel caso di interventi forestali per finalità ricreative;

-mera rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale per ottenere una foresta simile) solo ed esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico;

-onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

I contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono considerati costi ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo medesimo, nonché le seguenti:

-sono espressamente indicati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;

-sono previsti nel prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto;

-consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale.

Il leasing non è ammesso.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali" e per operazioni che prevedono costi ammissibili non inferiori a euro 20.000,00.

Condizioni di ammissibilità:

Le PMI sono iscritte all'elenco delle imprese forestali di cui all'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n.9. Le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni devono essere dotate di un piano di gestione forestale a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale. Considerato che al paragrafo "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura" è indicato l'impegno ad ottenere la certificazione per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione, e che presupposto della certificazione è disporre di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, tutte le aree oggetto di intervento con sostegno comunitario risulteranno oggetto di pianificazione. Il sostegno previsto da questa sottomisura non comporta alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate.

Costi minimi e massimi ammissibili:

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 3.000,00.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto non può essere superiore a euro 200.000,00.

Aliquote di sostegno:

L'aliquota di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di approccio, è pari al 100% del costo ammissibile.

8.6 - TECNOLOGIE FORESTALI PER LA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE

Con questa sotto misura si vuole inoltre incrementare le attività di gestione sul territorio regionale garantendo, anche attraverso il riconoscimento della certificazione forestale, l'attuazione di una gestione forestale sostenibile (GSF), che valorizzi la multifunzionalità del bosco e la fornitura di servizi ecosistemici diffusi, quali strumenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici fissati dall'Unione europea. La gestione sostenibile delle foreste rappresenta, inoltre il principale strumento per migliorare la competitività e la creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare nelle zone rurali, garantendo, l'efficienza ecologica e funzionale delle foreste, rispondendo, nel contempo, al crescente bisogno locale e nazionale di materia prima legnosa, per fini industriali ed energetici.

Aiuto concesso in conto capitale.

Beneficiari: Soggetti privati. Comuni anche in forma associata ivi comprese le Amministrazioni seprate di uso civico. PMI come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. Proprietà collettive.

Sono ammissibili i costi sostenuti dal beneficiario per:

- costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione e ampliamento di beni immobili e infrastrutture;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature;

-creazione di struttura arborea biplana, piantagioni sotto-copertura, diradamenti e potature, conversione delle foreste volte a modificare la struttura del bosco o la composizione delle specie altre operazioni aventi caratteristica di unicità (operazioni una tantum)

-studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi

-predisposizione di piani di gestione forestale o loro strumenti equivalenti di cui alla normativa regionale;

-acquisto dei seguenti beni immateriali: programmi informatici; brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; know-how; creazione o implementazione di siti internet ed e-commerce.

Non sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (ad esempio, dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali).

Sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento dei castagneti ove si pratica la raccolta delle castagne nei casi in cui le stesse rappresentano prodotto forestale e cioè se sono cresciute in natura e raccolte in aree boscate così come individuate dalla legge forestale regionale. Sono invece esclusi gli investimenti nel caso in cui le castagne vengano coltivate in frutteto e sono normalmente considerate come prodotto agricolo.

La costruzione di strade all'interno della foresta o di accesso alla foresta non è ammissibile. Il rimboschimento o la rigenerazione (semplice sostituzione degli alberi asportati) non sono ammissibili.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso

Le PMI sono iscritte all'elenco delle imprese forestali di cui all'art. 25 della LR 23 aprile 2007, n.9.

Requisiti inerenti l'operazione:

L'operazione è finalizzata a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali.

Le PMI presentano, in allegato alla domanda di aiuto, un piano di sviluppo aziendale, allegato alla domanda di aiuto, sulla base di un'analisi ex ante e di fattibilità tecnica ed economica dell'operazione, valuta l'incremento del potenziale forestale o l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attesi a seguito della realizzazione dell'operazione medesima.

Il potenziale forestale o il valore aggiunto dei prodotti forestali si intendono incrementati o accresciuti qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo unitamente al miglioramento previsionale della sostenibilità in base a specifici indicatori ambientali e sociali.

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname tondo all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname tondo all'anno per le segherie.

Le foreste, pubbliche o private, oggetto di operazioni devono essere dotate di un piano di gestione forestale a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale.

4.3 - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE VIARIE E MALGHIVE

Aiuto espresso in conto capitale

Beneficiari: Imprese agricole e forestali in forma associata. Soggetti pubblici, anche in forma associata. Proprietari o gestori di terreni agro-silvo-pastorali in forma associata. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per interventi sui terreni di proprietà o funzionali all'accesso alle sue proprietà Conduttori di malghe in forma associata.

Costi ammissibili:

Per la realizzazione delle operazioni finanziabili, fatte salve le pertinenti disposizioni indicate nelle "Condizioni generali" di cui al capitolo 8.1, sono ammissibili i costi sostenuti per:

-la costruzione o la trasformazione di infrastrutture viarie, ad uso pubblico e gratuito ivi comprese le opere e i manufatti connessi

-la realizzazione o l'adeguamento funzionale di infrastrutture di servizio alle malghe comprese le opere e i manufatti connessi (ad esempio: opere di presa, pozzetti, ripristini)

-studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi, inclusi studi e analisi ambientali al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti negativi sull'ambiente

-elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti pianificatori equivalenti, limitatamente alle proprietà interessate dagli investimenti in infrastrutture.

E' ammessa l'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto concesso, di cui all'art. 45, comma 4 del reg. (UE) 1305/2013, alle condizioni indicate al paragrafo 2, punto 2.3 delle "Condizioni generali" di cui al Capitolo 8.1.

Non sono ammissibili i costi sostenuti:

-per la realizzazione di infrastrutture viarie che prevedono vincoli di accesso, che sono realizzate al servizio di un'unica azienda agricola o forestale o proprietà agro-silvo-pastorale, che sono al servizio dei soli richiedenti e, quindi, non consentono l'utilizzo pubblico e gratuito

-per la realizzazioni di investimenti ad uso irriguo

-per gli allacciamenti delle infrastrutture di servizio alle strutture malghive

-per attività di manutenzione

- in natura di cui all'art. 69 del reg. (UE) 1303/2013

- in leasing.

Condizioni di ammissibilità:

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento:

☒ le infrastrutture viarie, nuove o trasformate, devono prevedere una fruizione plurima ovvero essere al servizio di un pluralità di aziende agricole o forestali o proprietà agro-silvo-pastorali e garantire l'accesso pubblico e gratuito

☒ le infrastrutture viarie, nuove o trasformate, devono garantire la gestione attiva dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli

☒ le infrastrutture di servizio (linee elettriche, telefoniche, adduttrici, acquedotti, ecc.) non prevedono la realizzazione degli allacciamenti alle malghe

☒ l'accesso alle malghe servite dalle infrastrutture di servizio è pubblico e gratuito

☒ le adduttrici e gli acquedotti devono essere realizzati per scopi non irrigui

☒ le opere inerenti gli interventi di realizzazione o la trasformazione delle infrastrutture, comprese quelle a servizio delle malghe, devono essere realizzate mediante le tecniche dell'ingegneria naturalistica

☒ per la sola viabilità forestale: o vigenza di un piano di gestione forestale o di strumenti pianificatori equivalenti oppure o contestuale richiesta di sostegno per la stesura del piano di gestione forestale o di strumenti pianificatori equivalenti. Le spese sostenute per la realizzazione dell'infrastruttura viaria forestale interessata possono essere sostenute solo successivamente all'approvazione del Piano di gestione forestale o dello strumento di pianificazione equivalente.

☒ i piani di gestione forestale o gli strumenti pianificatori equivalenti interessano solo le proprietà interessate dagli investimenti in infrastrutture facenti parte della medesima operazione.

Con riferimento alla sola viabilità forestale, entro un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo:

☒ le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile

☒ le PMI beneficiarie dell'aiuto devono essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi.

Nel caso di beneficiari pubblici i contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi sono affidati nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici come specificato nelle condizioni generali di cui al capitolo 8.1.

Costi minimi e massimi ammissibili:

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 40.000,00 ed è fissato in funzione dell'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa della regione nel trattare le domande ricevute nonché della necessità di eseguire interventi in infrastrutture, viarie o di servizio alle malghe, anche di piccole dimensioni ma in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati minimi previsti dal tipo di intervento.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto non può essere superiore a euro 1.000.000,00, ed è fissato coniugando l'esigenza di rispondere al maggior numero possibile di richieste dal territorio e di

garantire l'accesso, in sicurezza, anche a foreste, pascoli, terreni agricoli e malghe che per la loro collocazione geografica e le caratteristiche morfologiche del terreno presentano difficoltà di accesso.

Aliquote di sostegno:

In considerazione dell'importanza che il tipo di intervento riveste nell'ambito della strategia posta in essere per migliorare la competitività della selvicoltura, dell'attività malghiva e agricola e garantire, nel contempo, la gestione e tutela attiva del territorio e la fornitura di servizi ecosistemici, l'aliquota di sostegno unica è pari al 100%.